

Regolamento organizzativo e didattico del corso di dottorato di ricerca: “Linguistica” Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in Linguistica (d'ora in avanti denominato più brevemente “corso”).

Il dottorato in Linguistica è in convenzione con la Sapienza - Università di Roma, che è stata sede amministrativa per i cicli XXXI-XXXII e XXXIII. Dal XXXIV ciclo la sede amministrativa passa all'Università Roma Tre.

Articolo 2

Obiettivi formativi e organizzazione del corso

1. Il corso ha lo scopo di formare figure di elevata qualificazione per lo svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, capaci di progettare e condurre programmi di ricerca pura e applicata in Linguistica, con riferimento particolare agli ambiti disciplinari L-LIN/01 (Glottologia e Linguistica), L-LIN/02 (Didattica delle lingue moderne), L-FIL-LET/12 (Linguistica e Filologia italiana), L-LIN/07 (Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane), L-LIN/14 (Lingue, letterature e culture germaniche), L-LIN/21 (Slavistica). Gli sbocchi occupazionali previsti per il dottorato in Linguistica variano in relazione alla specificità della formazione conseguita nei diversi *curricula*. In particolare si possono segnalare: l'inserimento in attività di ricerca e universitarie; l'inserimento nell'insegnamento o in attività di formazione con particolare riguardo alle lingue straniere e all'italiano per stranieri; posizioni professionali in altri ambiti connessi con il linguaggio, la comunicazione, la documentazione e l'informazione. Si segnalano inoltre l'aspetto direttamente professionalizzante connesso con il *curriculum* di fonetica acustica, che permette di formare studiosi in grado di effettuare perizie foniche per tribunali e studi legali, assicurazioni, etc., utilizzando le strumentazioni all'avanguardia disponibili presso la Fondazione "Ugo Bordoni" (che ha accordi di collaborazione con il dottorato).

Il corso è articolato nei seguenti *curricula*:

- I. Linguistica storica
- II. Linguistica italiana
- III. Linguistica generale e applicata
- IV. Fonetica acustica

2/3. L'attività formativa è organizzata in:

- a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso. Si prevedono, in particolare, attività di perfezionamento delle conoscenze linguistiche, oltre all'applicazione delle capacità linguistiche connessa con la presenza, nei cicli di seminari, di lezioni – con discussione – tenute da docenti stranieri nella loro madrelingua. La formazione linguistica, del resto, è per definizione al centro dell'interesse in un dottorato in "Linguistica". Le attività potranno essere di tipo seminariale o di laboratorio

- b) attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi nei singoli ambiti di ciascuno dei quattro *curricula*;
- c) altre attività formative a scelta dello studente – partecipazione a scuole estive o invernali, partecipazione a convegni, a corsi di aggiornamento e seminari, tenuti al di fuori del Dottorato in Linguistica – con l’approvazione del Collegio dei docenti, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.

Articolo 3

Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti del corso è composto:

- a) dai docenti universitari individuati nella proposta di attivazione;
- b) da due rappresentanti degli iscritti al corso, che partecipano alle riunioni dell’organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l’organizzazione dell’esame finale;
- c) da esperti di comprovata qualificazione, anche non appartenenti ai ruoli dell’università o altri enti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli delle due Università convenzionate.

2. La sostituzione di componenti o l’ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. I componenti di cui alla lettera b) sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso. L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in cotutela, iscritti in via principale in una università estera) al momento dell’indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l’art. 41, comma 6 dello statuto di Ateneo, in base al quale il *quorum* di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L’atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.

4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell’iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all’indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

Articolo 4

Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti:

- a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore;
- b) organizza l’offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei docenti guida dell’attività scientifica e didattica degli iscritti al corso;
- c) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;
- d) delibera in ordine alle valutazioni sull’attività dei dottorandi;
- e) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l’accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale;
- f) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore del Dipartimento;

- g) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
- h) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
- i) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- j) propone al Rettore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
- k) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- l) propone al Consiglio del Dipartimento l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- m) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione.

2. Il Collegio dei docenti si riunisce in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito, almeno ogni due mesi e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza. Se necessario, il Collegio dei docenti può decidere che il consenso dei suoi componenti possa essere espresso con procedura telematica.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 5 **Accesso al corso**

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso, articolata per ciascun *curriculum*, si svolge con la seguente modalità:

- valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).

2. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito, articolata per ciascun *curriculum*, relativa ai posti riservati si svolge con la seguente modalità:

- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30).

Articolo 6 ***Docenti guida***

1. All'inizio del corso di Dottorato, ad ogni dottorando vengono assegnati dal Collegio uno o più docenti guida, eventualmente tenendo conto delle preferenze espresse dal dottorando stesso, nominati fra i membri del Collegio in base alle competenze necessarie per seguire il progetto di ricerca, finalizzato alla stesura della tesi, presentato dal dottorando in sede di prova di ammissione. Ove lo si ritenga necessario, i docenti guida interni possono essere affiancati da uno o più docenti esterni nominati dal Collegio.

2. I docenti guida seguono e indirizzano il lavoro di ricerca del dottorando, in relazione al lavoro di tesi e alla scelta della sede accademica presso la quale trascorrere il periodo all'estero.

3. A ciascun dottorando possono essere assegnati docenti guida in numero superiore a uno, fermo restando che deve essere formalmente individuato dal Collegio il docente cui sono attribuite in via principale le funzioni e le responsabilità di cui al comma precedente.

Articolo 7 ***Piani formativi dei dottorandi***

1. Il piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, è sottoposto da ciascun dottorando, d'intesa con il/i docente/i guida, all'approvazione del Collegio dei docenti, con verifica annuale.

Articolo 8 ***Verifiche del profitto***

1. Il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo, entro il 31 ottobre di ciascun anno. Oltre a una relazione positiva del/i docente/i guida approvata dal Collegio, i dottorandi sono tenuti a presentare al/i docente/i guida almeno un lavoro scientifico di livello pubblicabile per ciascuno dei primi due anni di corso, possibilmente su un tema che prepari alla stesura della tesi.

2. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

3. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.

4. Per gli anni accademici successivi al primo, in occasione dell'adozione della delibera sull'ammissione dei dottorandi all'anno successivo, il Collegio può esonerare dal pagamento delle tasse gli iscritti senza borsa che risultino particolarmente meritevoli.

Articolo 9

Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici

1. Per lo svolgimento delle loro attività, gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:

- la frequenza a corsi/seminari presso Roma Tre e la Sapienza deve essere attestata tramite firma dei dottorandi e del docente che tiene il corso/seminario o di un docente del Collegio
- le richieste di autorizzazione alla partecipazione a scuole/corsi/seminari fuori sede o di periodi di soggiorno in Italia e all'estero devono essere comunicate al/i docente/i guida e trasmesse al Coordinatore.
- le richieste di rimborso devono essere autorizzate dal Coordinatore e trasmesse all'Ufficio Ricerca.

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del corso di dottorato.

Articolo 10

Esame finale

1. Il Collegio avvia le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca entro la scadenza stabilita dall'Ateneo.

2. Il Collegio, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di corso propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due docenti di elevata qualificazione, di seguito denominati valutatori, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni all'Università degli Studi Roma Tre e alla Sapienza. I valutatori sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. La tesi viene presentata al Collegio dei docenti, che successivamente la invia ai valutatori entro il 31 ottobre dello stesso anno. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 31 dicembre dello stesso anno, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

4. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.

Articolo 11

Norme finali

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.

2. Il regolamento ha validità in relazione ai cicli formativi con sede amministrativa presso Roma Tre.